

n. R.G. 4337/2018



TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell'UE

Nel procedimento iscritto al n. **4337** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno **2018** promosso da:

[redacted], nato a Joe Town in Sierra Leone il 05.02.1998, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Barabaschi, presso il cui studio ha eletto domicilio.

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

convenuto

ORDINANZA

§. 1 – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [redacted] proponeva opposizione avverso il provvedimento [redacted] del 08.02.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia aveva rigettato, tra l'altro, la propria richiesta di concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente aveva infatti presentato domanda di protezione internazionale e in subordine di concessione di un permesso per motivi umanitari davanti alla Commissione Territoriale di Brescia.

In sede di audizione innanzi al predetto organo amministrativo il ricorrente aveva riferito:

di essere nato a Joe Town in Sierra Leone, di essere musulmano, studente ed agricoltore;

che il padre, membro della società segreta Poro, era morto nel 2015 e che il 30 giugno 2016, gli altri membri della setta gli avevano chiesto di succedere al genitore;

che si era rifiutato a motivo della sua fede islamica e per ciò era stato minacciato di essere spossessato dei terreni del padre;



che il 24 luglio 2016, mentre si trovava nei campi intento a lavorare, era stato raggiunto dai membri della società segreta, i quali con la forza avevano impedito ai suoi dipendenti di proseguire il lavoro ed avevano tentato di catturarlo, tirandolo giù dal trattore;

che durante la colluttazione che ne era seguita uno degli aggressori aveva perso il braccio tranciato dal trattore;

che con l'aiuto di un cognato era riuscito a fuggire ed a rifugiarsi in un villaggio vicino, mentre i membri della setta avevano bloccato le vie di uscita dal villaggio;

che lo stesso giorno, aveva appreso della morte dell'uomo ferito e del rogo della casa paterna;

che il successivo 25 luglio aveva contattato telefonicamente una delle sorelle, sposata con un maliano, da cui aveva ricevuto il consiglio di scappare immediatamente, tanto che lasciava la Sierra Leone proprio quel giorno;

che era giunto in Italia il 23 ottobre 2016, dopo avere attraversato Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger e Libia;

che in caso di rimpatrio temeva di essere ucciso dai membri della setta.

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione, senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il P.M., all'esito della notificazione via pec del ricorso, rilevava l'insussistenza di cause ostative ex d.lgs. n. 251/2007 all'accoglimento del ricorso.

*

§. 2 – Il ricorso deve essere accolto.

§. 2.1 – In via preliminare devono essere rigettate le eccezioni preliminari di parte ricorrente. Secondo la giurisprudenza di legittimità *"in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dal-la Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata"* (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 1, ord. n. 18632 del 03/09/2014; Cass. civ. Sez. 6 - 1, ord. n. 23472 del 06/10/2017). Conseguentemente, ogni questione che attiene alla mera invalidità dell'atto presupposto, se non ha diretta ripercussione sulla prova della sussistenza del diritto oggetto (circostanza non allegata dal ricorrente) non ha rilievo in questa sede.

§. 2.2 – Quanto al merito la vicenda narrata dal richiedente ha quale premessa l'esame del ruolo della società segreta Poro Society, in Sierra Leone. Una delle fonti istituzionali più recenti che si è occupata in modo sistematico della Poro Society è l'analisi Cori del 9 marzo 2009 consultabile sul link <http://www.refworld.org/docid/49db6ccb2.html>. Da questa analisi emerge che la Poro Society è presente da tempo in Sierra Leone (i primi riferimenti storici risalgono alla fine del '600, inizio del '700) e che non ha un'organizzazione centrale ma opera attraverso gruppi locali indipendenti, accumulati da alcune pratiche rituali. Tali gruppi costituiscono una rete molto diffusa che può essere utilizzata per facilitare i commerci, per



condividere informazioni, per avere sostegno politico. Secondo tale studio la funzione primaria della Poro Society, che è parte integrante della cultura della nazione, è quella di indicare regole di condotta sociale e di fare da tramite tra l'uomo e la divinità. Inoltre, è precisato che ruoli di rilievo nella società civile sono raggiunti solo da coloro che fanno parte di una società "segreta" quale la Poro Society. Per quanto di specifico interesse in questa sede lo studio rileva che è previsto un particolare rito di iniziazione, che viene svolto in un'apposita area e che deve rimanere segreto per i non iniziati, e che la società utilizza metodi di intimidazione sia nei confronti dei propri membri sia nei confronti dei soggetti che si rifiutano di far parte dell'organizzazione. Tali metodi di intimidazione comprendono la magia ma anche forme di violenza e minaccia più concrete, quali danneggiamenti della proprietà e attacchi ai familiari. Quanto sopra trova conferma anche in studi più recenti:

- *"Information on the Poro Society, including rituals and initiation; ability to refuse initiation or leadership roles; availability of state protection (2015-July 2017)"* Immigration and Refugee Board of Canada (cfr. <http://www.refworld.org/docid/5aa90b854.html>);

- *"Information on culture/customs of the Poro including consequences for those who don't want to be involved – Sierra Leone"* del Refugee Documentation Centre of Ireland on Monday 19 September 2016 (cfr. <https://coi.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/142537.pdf>);

- *"Information on forced initiation by all-male secret societies operating in Northern Sierra Leone, particularly in the region of Kenbaya – Sierra Leone"* Del Refugee Documentation Centre of Ireland on 12 July 2011 (cfr. <https://coi.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/98022.pdf>).

Riferimenti si trovano anche in articoli di giornali web locali:

- <http://sierraloaded.net/poro-society-tradition-civilization/> (in cui si dà atto che il 30 ottobre 2016 un ragazzo è morto a causa dell'iniziazione al rito nella zona di Karboro Chiefdom);

- <https://awoko.org/2017/10/05/sierra-leone-news-3-dead-in-poro-bush/> (in cui si riferisce della morte di tre ragazzi avvenuta nell'aprile del 2017 presumibilmente nel corso di un rito di iniziazione).

Tanto premesso è possibile passare ad analizzare la dichiarazione del richiedente asilo.

Questi ha fornito un racconto assolutamente coerente con le notizie di cui sopra.

In primo luogo, l'obbligo di successione al padre, la minaccia e le aggressioni in caso di rifiuto, anche mediante la distruzione di beni personali ed infine il tentato omicidio del richiedente, e l'inerzia della polizia alla quale il richiedente non si è infatti nemmeno rivolto, sono elementi assolutamente coerenti con le COI sopra richiamate.

Non coglie nel segno l'obiezione della Commissione circa la fede del richiedente (nato in famiglia cristiana e successivamente convertitosi all'islam per seguire un amico). Fonti internazionali accreditate riferiscono infatti che la religione non ha un ruolo nell'identità etnica o nell'appartenenza politica ... ed inoltre che i matrimoni misti tra cristiani e musulmani sono comuni e molte famiglie hanno membri di entrambe le religioni che vivevano anche assieme nella stessa famiglia e che la maggior parte dei cittadini celebra tutte le festività religiose, indipendentemente dalla setta o dalla denomi-



nazione, sia a casa che nelle case di culto (cfr. "2012 Report on International Religious Freedom - Sierra Leone" - United States Department of State <http://www.refworld.org/docid/519dd48f14.html>). Il che è a dire che la conversione non necessariamente significa inattendibilità del ricorrente anche perché nel caso di specie non ha alcun rilievo.

Altrettanto non decisiva è l'obiezione mossa al ricorrente circa il rifiuto della Poro Society, ossia la sua fede islamica e ciò perché tale motivazione è al contrario plausibile considerato che tale setta è fondamentalmente animista.

In secondo luogo, non coglie nel segno neppure l'obiezione circa (l'asserita) inverosimiglianza della fuga da un gruppo numeroso di affiliati. Da una parte, infatti, non è stato domandato al ricorrente di chiarire l'espressione utilizzata, dall'altra parte, fonti giornalistiche locali riportano di scontri addirittura tra membri della Poro Society e l'esercito peraltro in un periodo vicino ai fatti di cui si discute (cfr. <https://globaltimes-sl.com/poro-members-clash-with-soldiers/>; <http://politicosl.com/articles/sierra-leone-soldiers-secret-society-clash-0>; <http://sierraloaded.net/two-dead-as-poro-society-and-military-clash-in-bonthe/>). A ciò si aggiunga che il ricorrente non si trovava da solo al momento dell'attacco, atteso che insieme allo stesso c'erano pure i braccianti che lavoravano sui campi di famiglia, di talché lo stesso può ragionevolmente essere fuggito nella confusione, peraltro determinata anche dal ferimento di uno degli aggressori con il trattore.

Infine, non coglie nel segno neppure l'obiezione circa l'ignoranza del ricorrente sui motivi per cui gli affiliati lo avessero avvicinato molti mesi dopo la morte del padre. Da un lato, la Commissione non sapeva in quale mese dell'anno fosse morto il padre del richiedente e, dall'altro lato, le fonti riferiscono che i rituali di iniziazione durano da novembre a maggio, di talché è ragionevole ritenere che volessero avvicinarlo prima della successiva prova da tenersi nell'autunno 2016 (cfr. "Information on the Poro Society, including rituals and initiation; ability to refuse initiation or leadership roles; availability of state protection (2015-July 2017)" Immigration and Refugee Board of Canada in <http://www.refworld.org/docid/5aa90b854.html>).

In considerazione di quanto sopra e visto il regime probatorio attenuato che regola la fattispecie in esame, la sostanziale coerenza intrinseca del racconto del richiedente, la coerenza con le notizie ricavabili dalle COI e la certificazione medica in atti portano a ritenere provati i fatti allegati dal ricorrente.

Conseguentemente, devono ritenersi sussistere i presupposti per il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nello specifico la situazione di vulnerabilità del richiedente risiede nel concreto pericolo che una volta tornato in Sierra Leone questi possa essere nuovamente privato della libertà e avviato all'iniziazione forzata con concreto rischio della vita. La concretezza del pericolo deriva, oltre che dalla pregressa esperienza del richiedente, dall'estensione della rete della Poro Society e dalla sostanziale incapacità dell'amministrazione statale di proteggere adeguatamente da tali pratiche.

§. 2.3 – Da ultimo risulta necessaria una precisazione. Il d.l. n. 113/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018 ed entrato in vigore il successivo 5 ottobre 2018, ha abrogato la seconda parte del comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286/1998 che prevedeva la possibilità per il questore di rilasciare un permesso di soggiorno per



motivi umanitari nel caso in cui sussistessero “*seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano...*”.

In luogo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, definitivamente abrogato, è stato introdotto un “*permesso di soggiorno per casi speciali*” che deve essere rilasciato nelle ipotesi specificamente disciplinate dal d.lgs. n. 286/1998 e cioè in caso di: motivi di protezione sociale (art. 18 d.lgs. cit.); vittime di violenza domestica (art. 18 bis d.lgs. cit.); particolari situazioni di vulnerabilità normativamente indicate (art. 19 d.lgs. cit., tra i quali sono compresi i casi di *non refoulement*, i motivi di salute e di gravidanza); calamità naturali (art. 20 bis d.lgs. cit.); in particolari casi di sfruttamento lavorativo (art. 22 comma 12 quater d.lgs. cit.); a fronte del compimento di atti di particolare valore civile (art. 42 bis d.lgs. cit.).

È evidente che non vi è totale coincidenza tra queste ipotesi specificamente indicate e il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998 nel testo precedentemente in vigore, sicché è necessario verificare quale sia la normativa applicabile nei procedimenti in corso, in cui il richiedente ha formulato la domanda di protezione prima dell’entrata in vigore nella nuova normativa.

Come noto l’art. 11 disp. att. c.c. prevede l’irretroattività della legge, di talché, in assenza di specifica disciplina derogatoria, tale è il principio che l’interprete deve applicare, salvo valutarne la portata nel caso specifico.

Orbene il d.l. n. 113/2018 non contiene una generale norma transitoria. L’unica norma che pare avere riguardo alle problematiche di applicazione della legge nel tempo è il comma 9 dell’art. 1 che si limita a disciplinare il caso speciale in cui la Commissione ha già trasmesso gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e il Questore non vi ha provveduto (questa almeno pare l’interpretazione più coerente con la lettera della norma “*nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi Speciali” ai sensi del presente comma della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.*”).

Poiché la deroga al principio generale di cui all’art. 11 disp. att. cod. civ. deve essere espressa o desumibile in modo inequivoco (come nel caso delle norme interpretative) in assenza di specifica disposizione non è possibile ritenere derogato il principio di irretroattività di cui sopra.

Ciò posto, considerando che la pronuncia giudiziaria non ha certo natura costitutiva ma meramente accertativa di uno status preesistente il procedimento e considerando, quindi, che il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria può ritenersi un diritto quesito (cioè acquisito al patrimonio del richiedente prima dell’entrata in vigore della nuova normativa a prescindere dalla data del suo accertamento) nel caso in esame deve necessariamente trovare applicazione la normativa previgente.

Avuto riguardo alla particolarità dell’oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale – di riferimento in



materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

nato a Joe Town in Sierra Leone il 05.02.1998, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria; dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia e alla Questura competente;

spese come da motivazione.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia il 22 ottobre 2018

Il giudice

Mauroernesto Macca

